

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 aprile 2011.

**Criteri e modalità per favorire la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.** (Decreto n. 166).

#### IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto in particolare l'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.»;

Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2004, n. 266;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2010, n. 17, recante disposizioni in relazione ai «Requisiti necessari dei corsi di studio»;

Tenuto conto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina annualmente, nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario, apposite risorse finanziarie ad interventi per favorire la mobilità del personale docente e ricercatore;

Ritenuto di dover definire criteri e modalità per la mobilità dei professori universitari ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente decreto definisce criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.

Art. 2.

*Criteri di incentivazione*

1. Il Ministero, nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario, provvede annualmente a destinare una quota delle risorse disponibili per interventi diretti a favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica che chiedono di essere trasferiti presso un'università di altra regione.

2. Per il riconoscimento degli incentivi devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) possesso da parte dell'ateneo di destinazione dei requisiti previsti annualmente, nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario, per accedere agli interventi diretti a favorire la mobilità del personale docente e ricercatore;

b) domanda di trasferimento da parte di professore che nel corso degli ultimi tre anni ha prestato servizio presso una sede soppressa o in via di soppressione ubicata in regione diversa da quella in cui è ubicata l'università di destinazione, oppure domanda di trasferimento da parte di professore che nel corso degli ultimi tre anni ha svolto non meno del 50 per cento della propria attività didattica in una classe di laurea soppressa dall'università di appartenenza a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta formativa e ubicazione di quest'ultima in regione diversa da quella in cui è ubicata l'università di destinazione.


Art. 3.

*Modalità di incentivazione*

1. La mobilità è disposta a domanda del professore e col consenso espresso delle università interessate.

2. L'incentivo alla mobilità è attribuito secondo le seguenti modalità:

a) al professore è riconosciuta, una tantum, a titolo di contributo forfettario alle spese di trasferimento, una somma pari al 15 per cento del compenso lordo annuo; il contributo è erogato dall'Università di destinazione unitamente al primo stipendio;



b) all'università di destinazione è riconosciuta a titolo di cofinanziamento una somma pari al 70 per cento del costo medio nazionale della fascia di appartenenza del professore. La restante quota, comprensiva del contributo forfettario una tantum alle spese di trasferimento di cui alla lettera a) del presente comma, è resa disponibile mediante lo storno dall'assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario consolidabile dell'università presso cui il professore prestava servizio.

3. Le mobilità disposte ai sensi del presente decreto non liberano risorse ai fini del turnover e non sono conteggiate in sede di riduzione della quota del Fondo di finanziamento ordinario dovuta all'università cedente in relazione alle risorse rese disponibili dal turn over ai sensi dell'art. 66, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

4. Il trasferimento presso altro ateneo ovvero la cessazione dal servizio del professore destinatario del contributo di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo nei cinque anni successivi alla presa di servizio presso l'ateneo di destinazione determina la decadenza del medesimo dal beneficio. L'ateneo di destinazione provvede alla ripetizione dello stesso dandone comunicazione al Ministero che provvede al recupero delle somme erogate a titolo di incentivazione e di cofinanziamento alla mobilità a valere sulla dotazione ordinaria dell'università di destinazione.

#### Art. 4.

##### *Norme finali*

1. La disciplina del presente decreto si applica alle università statali, inclusi gli istituti universitari a ordinamento speciale.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 aprile 2011

*Il Ministro: GELMINI*

*Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2011  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona  
e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 346*

11A12148

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 aprile 2011.

**Assegnazione di ulteriori 85,201 milioni alle regioni ospitanti ex policlinici a gestione diretta.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, che al terzo periodo del comma 164 dell'art. 1 definisce che lo Stato concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 16 novembre 2005 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 2006, su conforme intesa acquisita nella seduta del 23 marzo 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il quale:

a) sono stati ripartiti 1.450 milioni di euro fra le regioni;

b) sono stati accantonati 550 milioni di euro da destinare:

380 milioni di euro alla copertura dei disavanzi degli IRCCS;

170 milioni di euro alla copertura dei maggiori costi dei policlinici universitari;

Visto l'art. 2, comma 3 del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 16 novembre 2005 che ha stabilito tra l'altro che, in presenza di eventuali disponibilità residue sull'importo di 380 milioni di euro, queste sono da destinarsi alla copertura dei disavanzi dei policlinici universitari e al relativo riparto e alla definizione dei criteri e modalità concessive si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 maggio 2006 con il quale si è provveduto all'individuazione delle modalità di assegnazione della somma di 550 milioni di euro per il concorso alla copertura dei disavanzi degli IRCCS e dei policlinici universitari per gli anni 2001, 2002 e 2003, disponendo, con riferimento al citato importo di 380 milioni destinato alla copertura dei disavanzi degli IRCCS, le seguenti finalizzazioni:

300 milioni di euro quale concorso, nella misura del 40%, al ripiano dei disavanzi rilevati dagli IRCCS;

